



**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE CONSENTITE AI FINI DELLA
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
(art. 2, comma 10 del DPR 122/2009)**

Art. 1

Visto il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti così come integrato e modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, gli studenti "sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio"

Art. 2

Visto il D.L.vo n. 59/2004 art. 11 comma 1

Visto il D.P.R. n. 122/2009 concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, art. 14, comma 7

Vista la Legge n.107/2015

Visto il D.L.vo n. 62 /2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'accesso alla valutazione finale di ogni alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dell'orario annuale al fine di disporre della maggiore quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti.

Durata anno scolastico		Per la validità dell'anno scolastico	
Ore annue	Ore settimanali	Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenze
		Ore	Ore
990	30	742,5 arrotondate per difetto a 742	247,5 arrotondate per eccesso a 248

Nei casi di alunni diversamente abili o di alunni rientranti nei servizi di Scuola in Ospedale e/o di Istruzione Domiciliare, si fa riferimento, rispettivamente, al Piano Educativo Individualizzato o ai progetti formativi individualmente stabiliti.

Art. 3

Sono computate come **ore di assenza** secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

1. **Le assenze per malattia**
2. **Le assenze per motivi di famiglia**
3. **L'astensione dalle lezioni** (sciopero degli alunni)
4. **La non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione e/o a visite guidate e/o ad altre attività organizzate in ore curricolari.**

Sono inoltre computate come ore di assenza :

1. **Le entrate in ritardo oltre i 10' dall'inizio dell' ora di lezione**
2. **Le uscite in anticipo secondo il numero delle ore giornaliere effettive**

Art. 4

Non sono computate come ore di assenza:

1. **La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola** (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.)
2. **La partecipazione ad esami di certificazione esterna**

Art. 5

In ottemperanza all'art. 11 comma 1 del D. L.vo n. 59 del 19 febbraio 2004 si considerano assenze che possono consentire di derogare ai limiti riportati all'art. 2 del presente Regolamento:

1. Le assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e il successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN
2. Le assenze di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN
3. Le assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia
4. Il lutto nella stretta cerchia familiare fino a un massimo di 5 giorni
5. Le donazioni di sangue
6. La partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
7. L'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Tali deroghe comportano un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 6

Il limite massimo di assenze consentito in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 comma 1 del D. L.vo n. 59 del 19 febbraio 2004 è fissato al 10% del limite riportato all'art. 2 del presente Regolamento che, tradotto in ore, consta di 24,8 ore arrotondato per eccesso a 25. Pertanto, il limite massimo di assenze consentito comprensivo delle deroghe sopra riportate è fissato come da tabella di seguito riportata:

Durata anno scolastico		Per la validità dell'anno scolastico	
Ore annue	Ore settimanali	Limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe	Limite massimo di assenze
		Ore	Ore
990	30	$742 - 25 =$ 717	$248 + 25 =$ 273

In ogni caso il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di primo ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

Il presente regolamento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 03/10/2017 e successivamente approvato senza modifiche dal Consiglio di Amministrazione in data 04/10/20